



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. N. 25766/del
V/ réf. – Vs. rif.

< Aoste / Aosta 26/10/11

Ai Sindaci e ai Segretari dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti e ai Segretari
delle Comunità montane
della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti e ai Segretari
dei Consorzi e delle
Associazioni dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
Via Porta Pretoria, 41
11100 AOSTA AO

LORO INDIRIZZI

e, p.c. Al Presidente
del Consiglio permanente degli enti locali
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA AO

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'art. 28 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) - comma 2 - del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 stabilisce che "L'organo rappresentativo dell'ente locale, ogni qualvolta lo reputi necessario, e comunque almeno una volta entro il 31 ottobre di ciascun anno, dà atto, con deliberazione, del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di accertamento negativo, l'organo rappresentativo dell'ente locale adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 29 e per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato. Qualora i dati della gestione finanziaria relativa al primo anno del bilancio pluriennale facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o della gestione dei residui, l'organo rappresentativo dell'ente locale adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo".

Con nota di questa Direzione prot. n. 31539/DEL in data 5 novembre 2010 era stata richiesta a tutti gli enti locali la trasmissione di copia del provvedimento relativo alla verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio per l'anno 2010, al fine di verificarne l'aderenza alla

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des finances et de la comptabilité des collectivités locales

Funzionario referente: Daniela Bonino – tel 0165/274914

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Direzione finanza e contabilità degli enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

da.bonino@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



norma sopra riportata, tenuto conto del fatto che tale adempimento costituisce un atto obbligatorio, ma (a differenza del bilancio e del rendiconto) non è supportato da un modello ufficiale e il suo mancato rispetto sostanziale può vanificare un'approvazione puramente formale. L'ufficio ha preso visione delle deliberazioni inviate e, in relazione ai risultati dell'esame, ritiene opportuno, con la presente, rammentare quanto segue, evidenziando che tale disposizione non risulta essere mai stata modificata rispetto al testo originario del r.r. 1/99 (ed anche rispetto alle disposizioni statali contenute, prima, nell'art. 36 del Dlgs. 77/95 e, successivamente, nell'art. 193 del T.U. 267/2000).

La previsione normativa contenuta nell'art. 28, comma 2, del r.r. 1/99 rappresenta la logica conseguenza delle disposizioni del comma 1 che stabiliscono l'obbligo di garantire, anche in corso d'anno, il pareggio di bilancio e gli equilibri previsti dalla normativa contabile. Pertanto la disposizione prevede che:

1. l'organo rappresentativo, almeno una volta l'anno entro il 31 ottobre verifichi, previa analisi della situazione dell'intero bilancio, la sussistenza di tali equilibri (se cioè si presume che le spese correnti siano coperte finanziariamente dalle entrate correnti e le spese di investimento dalle risorse a ciò destinate sia per la gestione dei residui sia per quella della competenza) nonché, in particolare, l'esistenza di debiti fuori bilancio;
2. se dalla verifica dovesse emergere che tali equilibri sono garantiti tale organo dovrà darne atto in modo formale;
3. se dalla verifica, invece, emergesse la non possibilità di garantire tali equilibri, l'organo stesso dovrà adottare le misure necessarie per il pareggio, effettuando, di conseguenza, le apposite variazioni di bilancio ed utilizzando, se del caso, le deroghe, eccezionali, per il ripristino del pareggio consentite dal successivo comma 3, e provvedere all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Va pertanto evidenziato che, di conseguenza:

- l'organo rappresentativo, responsabile di tale verifica, deve esprimere le proprie valutazioni nella parte dispositiva, nella quale non si potrà limitare, quindi, al solo richiamo del contenuto delle premesse;
- il medesimo organo non dovrà approvare la variazione di bilancio prima di effettuare la suddetta verifica se la stessa deriva dalla necessità di salvaguardare gli equilibri. Ciò non significa che una variazione "ordinaria" non possa comunque essere effettuata, anche contestualmente; tuttavia dovrebbero risultare evidenti la peculiarità e la diversa finalità della stessa (destinazione di nuove e/o maggiori entrate, storni di fondi, ecc..).

Si rammenta altresì che l'art. 28 del r.r. 1/99 (a differenza dell'analoga norma statale) non prevede l'effettuazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; tale ricognizione, tuttavia, potrà essere effettuata, se ritenuto opportuno, quale adempimento legato al controllo strategico e/o di gestione.

Si auspica che quanto suggerito con la presente possa essere di utilità per la corretta approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri per l'anno in corso, la cui adozione, si rammenta, dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2011.

Si porgono, con l'occasione, distinti saluti.

II DIRETTORE
(Tiziana VALLET)